

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 6 maggio 2005, n. 9515

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta, stabilito *dall'art. 1495 c.c.*, decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza. Ne consegue che quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi, si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia, occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza di essa.

VENDITA

Cass. civ. Sez. II, 06-05-2005, n. 9515

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. SETTIMI Giovanni - Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Bellonzi Luciano - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. BUSETTI Giulio del foro di Trento e dall'avv. Giulio Ippolito, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sallustiana, n. 26;

- ricorrente -

contro

Pisotti Ermes rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. BONOMO Guido del foro di Bolzano e dell'avv. Antonio Pacifico, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via E.Q. Visconti, n. 20;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 375 del 6 maggio;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30 marzo 2005 dal Consigliere, Dott. Massimo Oddo;

udito per il controricorrente l'avv. Antonio Pacifico;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Luciano Bellonzi convenne il 10 aprile 2000 Ermes Pisotti dinanzi al Giudice di pace di Trento e ne domandò la condanna al pagamento di L. 2.574.000, quale saldo del prezzo di una vendita di vernici fatturata il 5 agosto 1999.

Resistette il Pisotti, eccependo che parte della merce era affetta da vizi, e chiese che il prezzo di vendita venisse ridotto del corrispettivo della vernice difettosa e, in via riconvenzionale, che il Bellonzi fosse condannato al risarcimento dei danni che l'utilizzo della stessa gli aveva cagionato.

Con sentenza del 13 febbraio 2001, il Giudice di pace, respinta l'eccezione di decadenza dell'acquirente dalla garanzia e ritenuta la sussistenza dei vizi lamentati ed il loro nesso causale con i danni subiti dal Pisotti, compensò interamente il credito dell'attore con quello, ritenuto equivalente, del convenuto e, rigettata la domanda del Bellonzi, condannò quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio. La decisione, appellata dal Bellonzi, venne confermata il 6 maggio 2002 dal Tribunale di Trento, il quale osservò che:

- la denuncia dei vizi era stata tempestiva, anche se la scoperta era intervenuta "a cavallo di ferragosto", giacchè l'acquirente aveva avuto conferma della loro esistenza soltanto in seguito al riscontro dell'impossibilità di ovviare agli inconvenienti che si erano manifestati nella messa in opera della vernice;

- il convenuto, anche se non aveva pienamente assolto l'onere su lui gravante di provare la sussistenza dei vizi mediante elementi tecnici univoci, aveva fatto tutto ciò che a tale scopo doveva essere svolto secondo norme consuetudinarie e di correttezza commerciale, in quanto aveva mostrato i danni e posto a disposizione del venditore la merce asseritamente difettosa;

- la liquidazione dei danni era stata effettuata in via forfetaria, e non equitativa, ed era stata basata correttamente basata dal giudice di primo grado su parametri obiettivi, quali la superficie danneggiata dalla posa della vernice difettosa ed il costo orario del lavoro di ripristino.

Il Bellonzi è ricorso con sette motivi per la cassazione della sentenza ed il Risotti ha resistito con controricorso notificato l'1 luglio 2002.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1495, c.c., e l'omessa o contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza impugnata su di un punto decisivo. Lamenta, sotto un primo profilo, che avrebbe erroneamente inteso il concetto di "scoperta", al quale fare riferimento ai fini del decorso del termine per la denuncia dei vizi della cosa acquistata, riferendolo al momento in cui era stata accertata l'immutabilità dei vizi, anziché a quello in cui di essi l'acquirente aveva avuto l'originaria percezione, e, sotto un secondo profilo, nell'individuazione di tale momento avrebbe omesso di esaminare le risultanze istruttorie nel loro complesso e di effettuare tra di esse il necessario confronto. In particolare non avrebbe valutato la deposizione del teste Zanaboni, che aveva riferito la denuncia dei vizi ai giorni 7 od 8 settembre e che collimava con il contenuto della lettera Imper del 27 settembre 1999, ed avrebbe individuato la data nel 23 agosto sulla base di quanto riferito dal teste Sardi, benchè il suo esame fosse inficiato da erroneità di interpretazione o di comprensione linguistica e nessuna rilevanza o relazione logica potesse sussistere tra la data di denuncia di vizi e quella di consegna dell'opera nella quale il convenuto aveva utilizzato le vernici.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta, stabilito dall'art. 1495, c.c., anche se deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi, e non già all'individuazione delle loro cause, decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza, e, conseguentemente, quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi, si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza di essa (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. 2^a, sent. 28 novembre 1997, n. 12011).

A tale principio si è adeguato il giudice di merito, il quale, nel sottolineare che il convenuto aveva cercato, in un primo momento, di ovviare al problema che si era presentato nella stesura della vernice, effettuando un nuovo tentativo, forse supponendo che i problemi manifestatisi dipendessero da problemi di posa, ha ritenuto, in punto di fatto, che soltanto dopo il nuovo tentativo l'acquirente, avendo verificato l'assoluta impossibilità di un normale utilizzo della vernice, aveva avuto la certa cognizione dell'entità del vizio. Inoltre, essendo riservata al giudice del merito la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione ed incontrando tale potere il solo limite dell'obbligo di fornire una sufficiente ed adeguata motivazione delle proprie determinazioni, non può integrare un vizio della pronuncia, ove non si deduca la violazione dei criteri della logicità e razionalità, la possibilità di un diverso apprezzamento degli elementi di prova acquisiti al giudizio o di un loro collegamento più opportuno ed appagante per una delle parti.

Siffatti criteri non risultano violati nella sentenza, la quale ha coerentemente ritenuto attendibile l'affermazione del convenuto relativa alla denuncia dei vizi in data 23 agosto sul rilievo che l'opera a lui commissionata era stata completata anche nella verniciatura e consegnata entro il giorno 2 settembre e che il tecnico dell'azienda produttrice della vernice aveva effettuato un sopralluogo il 31 agosto ed in una missiva del 27 settembre aveva affermato che il sopralluogo era avvenuto ad una settimana dalla contestazione.

Con il secondo, il terzo ed il settimo motivo, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione [dell'art. 113, c.p.c.](#), dell'art. 2697, c.c., e dell'art. [8, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224](#) (attuazione della direttiva CEE n. 85/374), nonché dell'omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Deduce che, essendo, nell'azione di garanzia ex art. 1490. c.c., a carico del compratore, la prova dei vizi della cosa venduta e delle conseguenze dannose che da questi ne sono derivati, la sentenza non avrebbe potuto affermare, da un lato, che il convenuto non aveva pienamente adempiuto tale onere, e, dall'altro, che questi, mostrando i danni e ponendo la merce asseritamente difettosa a disposizione dell'attore, aveva fatto tutto ciò che era necessario per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, essendo il venditore tenuto, in base a norme consuetudinarie e di correttezza contrattuale, a verificare l'esistenza dei vizi denunciati. Anche tali motivi sono infondati.

La sentenza impugnata, premesso che solo delle prove di laboratorio che avrebbero consentito di acquisire elementi tecnici univoci in ordine alla difettosità della merce e che l'assenza di tali elementi si risolveva in un non pieno assolvimento dell'onere della prova gravante sul compratore, ha affermato che il convenuto aveva dimostrato sia che nella posa della vernice si erano verificate sulla superficie interessata "le bolle e schivature", alle quali aveva fatto riferimento la decisione di primo grado, e sia che tali inconvenienti non erano dovuti ad una erronea messa in opera del materiale, giacchè la stessa era stata ripetuta una seconda volta ed i testimoni avevano riferito che la posa era avvenuta in modo corretto ed omogeneo. Ha aggiunto che il venditore era stato posto in grado di accertare se gli inconvenienti, benchè non riferibili all'utilizzo della merce fatto dal compratore, non fossero addebitabili a vizi della vernice ed ha ritenuto con un argomento sicuramente logico e con una non censurabile applicazione del principio del libero convincimento del giudice, che gli elementi raccolti, in mancanza dell'esecuzione di esami che smentissero l'esistenza di difetti del prodotto, fossero sufficienti a concludere che la causa delle anomalie riscontrate nella verniciatura non potessero che essere individuate in vizi del materiale venduto. Il richiamo a norme consuetudinarie e di correttezza commerciale, che prevederebbero la verifica dei vizi di particolari tipologie di merce da parte del venditore, non andava inteso, dunque, come un'inversione dell'onere della prova, nè tale inversione ha comportato, ma ha unicamente giustificato, sottolineando il comportamento inerte del venditore, il riconoscimento della sufficienza ed adeguatezza della prova specifica fornita dal convenuto a dimostrazione dei difetti della merce, nonostante non fosse supportata anche da quella generica. Gli argomenti esposti a sostegno dell'infondatezza del secondo e del terzo motivo comportano l'assorbimento dell'esame del quarto, del quinto e del sesto motivo, con i quali il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1, n. 4, ed 8, preleggi c.c., e [dell'art. 112, c.p.c.](#), e la violazione e falsa applicazione degli [artt. 1340, 1374 e 1368, c.c.](#), nonché [dell'art. 2697, c.c.](#), si duole del richiamo della sentenza a norme consuetudinarie e di correttezza contrattuale prive del requisito oggettivo e soggettivo dell'uso normativo, estranee all'oggetto del giudizio, non rilevabili d'ufficio e non recepite nel contratto stipulato dalle parti.

All'infondatezza od assorbimento dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in E. 800,00, oltre E. 100,00 per spese, nonché IVA, CPA, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005